

LA PAROLA AI FIGLI

*Il ruolo
del minore
nello scenario
complesso della
separazione
genitoriale*



Federico Sandri
psicologo
sessuologo

Chiara Valle
Avvocato



E' noto come innanzi alla rottura della coppia, uno dei principali problemi concerne l'affidamento dei figli minori, il cui ruolo resta quasi sempre marginale all'interno del rumoroso conflitto genitoriale.

Per anni il minore è apparso quasi spersonalizzato, il più delle volte passivo di fronte ad esigenze, regole e procedure definite a tavolino dalle parti in causa. Tale modello operativo, figlio di un contesto civico datato, frustrava la possibilità del minore di espressione dei suoi vissuti soggettivi, lo rendeva implicitamente oggetto e non parte attiva all'interno di un processo che prima di tutto deve tenere in considerazione gli aspetti riguardanti il benessere emotivo e che solo in seconda istanza entra nel merito di questioni di carattere economico. Già la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 aveva evidenziato il diritto soggettivo del figlio di esprimersi su ogni questione che lo riguardi.

Questo tipo di scelta ha l'ovvia finalità di integrare il minore nel percorso decisionale, favorirne un ascolto partecipato e garantisce una maggior consapevolezza dei suoi bisogni, dei suoi sentimenti e delle sue preferenze; questa consapevolezza, a sua volta, guiderà gli interventi necessari per promuovere l'adattamento di tutta la famiglia alla rottura in corso, che permane nel suo ruolo centrale gravitando attorno al perno delle esigenze del minore.

**"ASCOLTARE" IL MINORE
NON SIGNIFICA
PASSIVAMENTE "SENTIRE"
E NEMMENO LIMITARSI A
REGISTRARE, ALTRETTANTO
PASSIVAMENTE, LE OPINIONI
ESPRESSE**

Anche il nostro ordinamento nazionale ha recepito questa necessità e nel corso dell'ultimo decennio le riforme hanno evidenziato un ruolo sempre più preminente del minore all'interno dei processi decisionali in cui si trova suo malgrado coinvolto.

Pertanto, bene ha fatto il legislatore a sancire, con il novello art. 315-bis c.c., che quello del figlio minore, ultradodicesimo, ad essere ascoltato è un vero e proprio diritto che travalica il piano del mero semplice interesse, né si confonde con l'interesse pubblico alla tutela delle relazioni familiari.

Pertanto, in una procedura contenziosa il giudice dovrà sempre procedere all'ascolto del minore e se per la tenera età risultasse privo di discernimento, ovvero ricorressero circostanze particolari che, in deroga alla regola generale, consiglino l'incombente, dovrà emettere un provvedimento che motivi esplicitamente le ragioni del mancato ascolto.

Ma cosa significa esattamente "ascoltare" il minore? Non significa passivamente "sentire" e nemmeno limitarsi a registrare, altrettanto passivamente, le opinioni espresse.

Il minore ha bisogno di essere preparato per essere reso parte attiva attraverso colloqui preliminari: in questa sede vengono prese informazioni sulle sue modalità di relazione all'interno della famiglia e agli adulti significativi che contraggono con il minore

rapporti affettivamente stabili. Il minore ha bisogno di un tempo soggettivo negoziato, svincolato dalle esigenze di carattere meramente legale, per poter esprimere la sua personale lettura in merito agli accadimenti e agli effetti che la separazione genitoriale sta producendo in lui; ha bisogno altresì di essere confrontato con possibilità effettive del sistema familiare emergente, con le sue attese ancora mute, con le fantasie che egli stesso ha maturato o sta maturando in merito al rapporto genitoriale.

Ascoltare il minore implica "una vera partecipazione empatica col minore che sappia discernere, dietro le sue dichiarazioni e le sue stesse difese psicologiche, i bisogni realmente avvertiti", che dovranno poi diventare gli elementi di fatto considerati nel percorso logico-argomentativo della sentenza del Giudice. Per quanto concerne le procedure concrete dell'ascolto del minore, si registrano protocolli diversi all'interno dei Tribunali e mentre alcuni prevedono che all'ascolto assistano i difensori, presso il nostro Tribunale l'ascolto viene condotto dal Giudice a porte chiuse, garantendo massima riservatezza e tranquillità, in assenza dei genitori e dei loro avvocati difensori, salva diversa richiesta del minore circa l'eventuale presenza dei genitori.

L'incontro potrà svolgersi in una stanza ludica appositamente ricavata nel Tribunale; in questo caso si tratterà di un setting specificamente approntato per corrispondere alle esigenze del minore; in questo spazio il bambino potrà tranquillizzarsi e ambientarsi relazionandosi in maniera più spontanea e rispondendo più serenamente alle domande che gli verranno poste. L'intervistatore, sia esso il giudice in prima battuta o lo psicologo, verrà percepito dal minore in modo meno intrusivo, come un occasionale compagno di

giochi con cui intraprendere uno scambio relazionale sereno. L'incontro potrà avvenire all'esterno della struttura giudiziaria, in un contesto istituzionale oppure nell'ambiente domestico familiare: le varie opzioni hanno il fine primo di generare nel bambino il minore stato di affaticamento e di stress psicofisico tutelando e preservandolo nelle fisiologiche fragilità.

Dare uno spazio partecipato e maggiormente neutro al minore gli permette implicitamente di sentirsi persona ed "entità emotiva partecipante" e lo tutela dal vivere con colpa le sue esigenze ed i suoi bisogni come partecipante di un sistema famiglia e di una società.

Spesso il minore coinvolto nella separazione dei genitori si percepisce, se non causa scatenante, tuttavia attore che ha partecipato in qualche modo alla compromissione del rapporto coniugale. In questo senso vive dentro il paradosso di non poter esprimere le proprie reali posizioni perché teme di tradire uno dei due genitori; costruire un momento di ascolto della sua narrazione permette al minore di reintegrarsi nel suo sistema che, nonostante la separazione dei coniugi, rimane famiglia proprio perché mette al centro la parola del bambino.

Prima di procedere all'ascolto, il giudice informerà il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto e redigerà un verbale nel quale saranno precisamente indicate le domande e le relative risposte.

